

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: **22894-2019**

TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUTI
ALTRI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Presidente -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

R.G.N. 8945/2016

cron. 22894

Rep. C.I.

Ud. 14/06/2019

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- **ricorrente** -

contro

2019

1359

- **controricorrenti** -

avverso il provvedimento n. 19732/2015 del TRIBUNALE
di ROMA, depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

an



Ritenuto che:

la società Equitalia Sud s.p.a. (alla quale è succeduta *ope legis* l'Agazia delle Entrate) ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma 1.10.2015 n. 19732;

tale sentenza ha riformato *in parte qua* quella di primo grado, con cui era stata accolta l'opposizione all'esecuzione proposta, ex art. 615 c.p.c., da avverso l'esecuzione iniziata da Equitalia Sud per la riscossione d'una cartella esattoriale, a sua volta emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, e compensato le spese di lite;

con la suddetta sentenza il Tribunale di Roma ha modificato la regolazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado, condannando sia il Comune di Roma (e cioè l'ente impositore), sia la Equitalia Sud s.p.a. (e cioè l'agente della riscossione), alla rifusione in favore di _____ delle spese tanto del primo grado, quanto del giudizio di appello;

con tutti e tre i motivi del proprio ricorso la Equitalia Sud lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e degli artt. 12, 24, 25 e 59 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602;

con tali motivi la società ricorrente denuncia che nel giudizio di opposizione all'esecuzione essa non si sarebbe potuta ritenere "soccombente" ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e di conseguenza non poteva essere condannata alle spese, in quanto l'opposizione fu accolta a causa dell'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, attività non spettante e non eseguita dall'agente per la riscossione; nonché che, in virtù delle norme che disciplinano la riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale (artt. 12 e 24 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602), l'agente della riscossione non ha né l'obbligo, né il potere, di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale è iniziata l'esecuzione, e di conseguenza non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali, nel caso in cui l'opposizione venga accolta per fatti imputabili all'ente impositore; che con la sua sentenza il tribunale di Roma avrebbe, di fatto, imposto all'agente della riscossione un "onere di

mu



verifica" della regolarità formale del titolo, onere che non trova fondamento nella legge;

Considerato che:

il ricorso è infondato;

il presente giudizio infatti ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione;

tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione;

questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017, alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio; nello stesso senso, peraltro, si vedano altresì Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6954 del 20.3.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2996 del 7.2.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2993 del 7.2.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1110 del 18.1.2018);

la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore (ai sensi dell'art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando l'opposizione si fonda su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore;

aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d'una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore — rispetto all'esecuzione ordinaria — in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al



secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo;

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Equitalia Sud s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 giugno 2019.

Il Presidente

(*Marco Rossetti*)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 SET 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA